

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI RIVOLTI A MINORI E GIOVANI
NEL COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
DAL 1/9/2023 AL 31/8/2026 CON POSSIBILITÀ DI RIPETIZIONE PER UN ULTERIORE TRIENNIO.**

CIG 9777271B43

Indice

Articolo 1 - Oggetto del contratto
Articolo 2 - Durata del contratto
Articolo 3 - Descrizione del Servizio
Articolo 4 - Corrispettivo dell'Appalto
Articolo 5 - Servizi opzionali
Articolo 6 - Costo pasto educatori che fruiscono del servizio di refezione scolastica
Articolo 7 - Revisione dei prezzi
Articolo 8 - Modalità di pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari
Articolo 9 - Attività migliorative ulteriori
Articolo 10 - Gestione del servizio e obblighi dell'Appaltatore
Articolo 11 - Personale e clausola sociale
Articolo 12 - Obblighi in materia di rapporti di lavoro e di sicurezza
Articolo 13 - Tirocinanti, alternanza scuola-lavoro, volontari, destinatari misure inclusione attiva
Articolo 14 - Condizioni d'uso dei beni immobili e mobili di proprietà comunale
Articolo 15 - Verifiche e controlli
Articolo 16 - Responsabilità
Articolo 17 - Garanzia definitiva
Articolo 18 - Divieto di cessione del contratto e subappalto
Articolo 19 - Obblighi assicurativi
Articolo 20 - Penali
Articolo 21 - Inadempienza e risoluzione
Articolo 22 - Controversie
Articolo 23 - Trattamento dei dati
Articolo 24 - Spese contrattuali
Articolo 25 - Disposizioni finali
Articolo 26 - Allegati

Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente Capitolato speciale ha per oggetto l'appalto dei servizi educativi rivolti ai minori, adolescenti e giovani nel comune di Valeggio sul Mincio, come dettagliatamente descritti nell'allegato Progetto educativo predisposto dal competente Servizio Educativo Territoriale.

I servizi in affidamento sono servizi educativi e sociali e rientrano nelle categorie dell'allegato IX Servizi di cui agli artt. 140, 143 e 144 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - Codice NUTS: ITH31 – CPV Prevalente 80410000-1.

Art. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà la durata di 3 (tre) anni decorrenti dal 01/09/2023, e scadrà il 31/08/2026, senza obbligo di disdetta.

Il Comune si riserva la facoltà di attivare la ripetizione del contratto per ulteriori tre anni alle medesime condizioni del contratto iniziale, qualora la vigente normativa lo consenta ed a seguito di accertamento, da parte del competente ufficio comunale, della corretta esecuzione dei servizi in parola, senza contestazioni gravi o previa risoluzione delle eventuali contestazioni di minore gravità. La mancata attivazione della ripetizione del contratto di servizio per il successivo periodo non genera alcun obbligo a carico dell'Amministrazione procedente.

Data la necessità di assicurare la continuità dei servizi nei confronti degli utenti, l'esecuzione dell'appalto avrà decorrenza comunque dall'inizio dell'anno educativo 2023/2024, anche in pendenza della stipula del relativo contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo e delle coperture assicurative previste nel presente capitolato.

Il Comune, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., si riserva la facoltà di chiedere all'Appaltatore una proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione di una nuova procedura di selezione del contraente (massimo 6 mesi).

In considerazione della natura di pubblico interesse dei Servizi oggetto di appalto, il gestore è, in ogni caso, obbligato – su richiesta della stazione appaltante, nell'ipotesi di risoluzione anticipata del contratto – a proseguire nell'esecuzione dei Servizi stessi nelle more delle procedure di individuazione del nuovo soggetto aggiudicatario.

E' facoltà del Comune, con propria insindacabile decisione, modificare, eliminare o sospendere temporaneamente il servizio, oltre che recedere dal contratto nel caso di soppressione di tutti i servizi in appalto.

Il primo semestre di servizio è da considerarsi periodo di prova. Qualora durante tale periodo il servizio risultasse, a giudizio insindacabile del Comune, eseguito in maniera non soddisfacente, il Comune potrà recedere anticipatamente dal contratto dandone avviso all'affidatario almeno un mese prima della scadenza del periodo di prova, mediante posta elettronica certificata. Qualora il periodo di prova venga valutato positivamente, il servizio verrà considerato automaticamente affidato per l'intero periodo contrattuale.

Art. 3 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Le prestazioni rientranti nei servizi oggetto del presente Appalto, le finalità e le modalità di funzionamento degli stessi sono dettagliati nell'Allegato 1 "Progetto del Servizio" redatto dal competente Servizio Educativo Territoriale, con il quale l'Affidatario dovrà concordare i programmi di lavoro.

Art. 4 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

L'importo presunto dell'appalto è stato calcolato tenendo conto:

- del numero di ore complessive previste per lo svolgimento di attività educativa diretta;
- del numero di ore complessive previste per le attività di coordinamento, verifica e supervisione;
- del numero di ore complessive previste per le attività ausiliarie;
- delle spese diverse di gestione (es. beni di consumo, dispositivi, servizi diversi, rimborso chilometrico, ecc.)
- dall'analisi dei costi, con specifica evidenza dei costi del personale, calcolati sulla base dei valori del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo.

L'**importo orario a base d'asta**, determinato in **€ 25,10** oltre l'IVA nella misura di legge, rappresenta il corrispettivo dovuto all'affidatario per ogni ora di servizio prestata e si intende comprensivo di tutti gli oneri per lo svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto previsti nel presente capitolato e nel progetto educativo allegato e pertanto l'affidatario si intende del tutto compensato per i servizi prestati senza alcun diritto a nuovi maggiori compensi.

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo orario a base d'asta, pena l'esclusione dalla gara.

I servizi in appalto dovranno essere svolti dall'impresa con propria organizzazione, nel rispetto e secondo le modalità previste dal presente capitolato speciale, dai progetti educativi ed organizzativi nonché dalle disposizioni legislative, regolamentari e di atti amministrativi in materia.

L'**importo presunto annuo** è pari a **€ 366.184,20** oltre IVA nella misura di legge.

L'**importo presunto per il triennio 1/9/2023-31/8/2026** è pari a **€ 1.098.552,60** oltre IVA nella misura di legge.

L'**importo presunto comprensivo di ripetizione contrattuale** è pari a **€ 2.197.105,20** oltre IVA nella misura di legge.

In caso di proroga tecnica di cui all'art. 2 del presente capitolato il valore complessivo presunto dell'appalto si eleverebbe a complessivi **€ 2.380.197,30**.

L'**importo per gli oneri di sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso** è pari a **€ 0,00** (non sono previsti costi connessi a rischi per interferenze).

I dati sopra espressi hanno valore puramente indicativo e non costituiscono titolo di pretesa alcuna da parte dell'appaltatore. Le ore

previste per lo svolgimento delle attività oggetto del presente capitolato sono da considerarsi puramente indicative, pertanto potranno essere fatturate solo le prestazioni effettivamente svolte (n. ore effettive per costo orario) senza che l'Affidatario possa avanzare alcuna pretesa qualora non venisse raggiunto il monte ore complessivo annuale previsto.

E' facoltà dell'Amministrazione comunale modificare, eliminare o sospendere temporaneamente, con propria insindacabile decisione, i singoli servizi, oltre che recedere dal contratto nel caso di soppressione di tutti i servizi in appalto.

L'importo è finanziato con risorse stanziare nel bilancio pluriennale del Comune di Valeggio sul Mincio.

Il ribasso percentuale presentato in sede di gara viene applicato al costo orario previsto dal presente articolo.

Art. 5 - SERVIZI OPZIONALI

Nel corso della gestione del contratto il Comune potrà affidare all'aggiudicatario ulteriori servizi opzionali, accessori a quelli oggetto dell'appalto. A titolo esemplificativo, potranno essere richiesti i seguenti servizi:

- eventi organizzati d'intesa con l'Amministrazione Comunale e relativi alle politiche giovanili;
- iniziative di sensibilizzazione della cittadinanza (ad esempio in occasione della ricorrenza della giornata internazionale contro la violenza di genere o altre ricorrenze)
- nuovi servizi rivolti a minori, adolescenti e giovani non specificati nel progetto educativo approvato e che potrebbero essere realizzati per consentire il conseguimento di nuove politiche sociali rivolte alle famiglie
- attività con esperto psicologo (sportello d'ascolto, attività in collaborazione con l'Istituto comprensivo, supporti psicologici vari e coordinamento per situazioni prese in carico dal servizio socio-educativo, ecc.)
- spese/oneri di utilizzo di spazi presso immobili diversi da quelli indicati nel capitolato o non nella disponibilità dell'Ente.

L'importo annuo massimo stimato di tali possibili servizi opzionali è pari a € 72.400,00 oltre IVA nella misura di legge.

L'importo complessivo massimo stimato, comprensivo della eventuale ripetizione del contratto, è pari ad € 434.400,00 oltre IVA nella misura di legge.

In caso di attivazione dei servizi opzionali, il relativo corrispettivo sarà determinato moltiplicando le ore di servizio per il prezzo orario offerto in sede di gara dall'aggiudicatario. Solo per i servizi opzionali per i quali non sia possibile applicare il prezzo orario, il compenso sarà definito con il Responsabile del Settore del Comune.

Art. 6 - COSTO PASTO EDUCATORI CHE FRUISCONO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA

L'affidatario sarà tenuto al pagamento del costo pasto per gli educatori che usufruiranno del servizio di refezione scolastica comunale. Il prezzo è annualmente deliberato dalla Giunta Comunale in sede di approvazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale.

Il pagamento avverrà trimestralmente previa emissione di specifica fattura.

Art. 7 - REVISIONE DEI PREZZI

A partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.

La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 5% rispetto al prezzo originario.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

Art. 8 - MODALITÀ DI PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore sarà erogato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione di fatture elettroniche mensili posticipate, contenenti le ore prestate e rendicontate, valorizzate al costo orario di aggiudicazione.

Le fatture dovranno essere intestate al Comune di Valeggio sul Mincio, con sede in Piazza Carlo Alberto n. 48 – 37067 Valeggio sul Mincio – c.f. e p. IVA 00346630239 – codice univoco UFFS9F e riportare:

- il CIG di gara,
- gli estremi della determinazione di affidamento del servizio,
- il conto corrente dedicato sul quale effettuare i pagamenti.

Ciascuna fattura dovrà essere preceduta/accompagnata da specifica rendicontazione attestante le ore svolte dal personale impiegato, con indicazione della relativa mansione e del servizio.

Il Comune provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto all'Appaltatore previa verifica di conformità delle prestazioni eseguite, nei termini di legge dalla data di ricevimento delle fatture riscontrate regolari.

In caso di contestazioni sulle prestazioni ovvero sulla fattura emessa, il termine per l'erogazione del relativo importo resterà sospeso fino all'accertamento dell'avvenuta regolarizzazione della prestazione o del documento fiscale in pagamento.

Il pagamento si intende avvenuto alla data di ricevimento del mandato da parte del Tesoriere.

Eventuali ritardi nei pagamenti non esonerano in alcun modo l'Appaltatore dagli obblighi ed oneri in capo a esso derivanti dal presente Capitolato.

Le prestazioni di cui al presente capitolato sono soggette ad IVA nella misura di legge.

L'Appaltatore non potrà pretendere alcun compenso aggiuntivo in ragione della prestazione dei servizi oggetto dell'appalto, salvi gli ulteriori corrispettivi previsti dal presente Capitolato con riferimento ai servizi opzionali e/o rinnovo del contratto, attivati su richiesta del Comune stesso.

L'Appaltatore si impegna a comunicare il numero di conto corrente dedicato con i nominativi dei soggetti abilitati ai sensi e per gli affetti delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

L'Ente provvederà d'ufficio, prima della liquidazione delle fatture, all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della ditta, ai sensi del comma 10, dell'art. 16bis del D.L. 20/11/2008 n. 185.

Il Comune potrà trattenere sul prezzo da corrispondere le somme necessarie ad ottenere il reintegro di eventuali danni già contestati.

Art. 9 - ATTIVITÀ MIGLIORATIVE ULTERIORI

L'appaltatore ha l'obbligo di realizzare e rendicontare periodicamente (almeno 1 volta l'anno) le attività indicate nel processo migliorativo delle prestazioni (attività migliorative ulteriori), in quanto proposte come elemento di sviluppo in sede di gara e finalizzate a rendere il progetto prescelto meglio corrispondente alle esigenze del Comune.

Art. 10 - GESTIONE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore ha l'obbligo di gestire i servizi nel rispetto del contenuto del Capitolato prestazionale e suoi allegati e di quanto recato dall'offerta risultata aggiudicataria, tenendo costanti contatti con i referenti del servizio del Comune.

L'Appaltatore nominerà un proprio responsabile del servizio, professionalmente qualificato, con funzione di referente per il Comune, il quale svolgerà le funzioni di coordinamento e si occuperà di tutti gli aspetti relativi alla gestione del personale e del servizio stesso.

L'Appaltatore ha l'obbligo di assicurare la continuità dei servizi e di ripristinarne l'erogazione nei casi di interruzione, nonché l'obbligo di motivare sia al Comune che agli utenti i casi di interruzione o di irregolarità della prestazione.

Qualora dovessero verificarsi interruzioni e/o irregolarità nella gestione del servizio, il Comune potrà procedere d'ufficio a spese del Appaltatore, rivalendosi sulla garanzia fideiussoria prestata dall'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà impegnarsi a:

- organizzare i rapporti con l'utenza improntati alla cortesia e disponibilità;
- garantire un corretto scambio informativo e relazionale tra tutto il personale operante e le famiglie dei minori, nonché nei confronti degli organismi partecipativi e a collaborare con gli operatori del servizio sanitario;
- programmare e gestire l'attività socio-educativa e di animazione;
- presentare mensilmente, unitamente alla fattura, i cartellini vistati degli educatori/animatori e il rendiconto dettagliato delle presenze degli utenti;
- sottoporsi, senza riserva o eccezione alcuna, alle verifiche ed ai controlli degli organi competenti e dell'Amministrazione comunale, provvedendo, se del caso, ad attenersi alle eventuali direttive impartite in merito o, nel caso di riscontrate mancanze o inadempienze, ad ovviare alle stesse con tempestività a propria cura e spese;
- relazionare al termine di ciascun anno educativo (e comunque entro il 30 settembre) sull'andamento organizzativo, gestionale, economico, educativo e metodologico dei servizi, evidenziando, in particolare, le problematiche emerse, le metodologie utilizzate, i rapporti con l'utenza, le modalità di superamento delle criticità di lavoro ed eventuali suggerimenti di miglioramento dell'attività; il Comune attuerà le necessarie verifiche periodiche in ordine ai servizi, al raggiungimento degli obiettivi, alla loro efficienza ed efficacia ed all'economicità dei mezzi rispetto ai fini anche attraverso questionari e rilevazione dati;
- assumersi le conseguenti responsabilità ed oneri nei confronti del Comune e dei terzi nei casi di mancato conseguimento degli obiettivi e di mancata adozione dei provvedimenti necessari alla tutela delle persone e degli strumenti impiegati nella esecuzione e/o gestione dei servizi in oggetto; in caso di mancata realizzazione dei servizi appaltati, il Comune interviene a garanzia del risultato in virtù del potere di controllo sostitutivo, anche mediante l'affidamento a terzi dei servizi in questione con spese a carico dell'affidatario medesimo;
- garantire, per tutta la durata del contratto, il rispetto di tutte le norme nazionali, regionali e comunali relative ai servizi;
- garantire la collaborazione con le altre agenzie educative presenti sul territorio (scuola - parrocchia - associazioni varie, ecc.);
- segnalare al Comune eventuali comportamenti scorretti dell'utenza o situazioni particolari o anomale riscontrate durante il servizio;
- provvedere alla fornitura di attrezzature telefoniche e informatiche necessarie all'espletamento del servizio;
- provvedere alla fornitura di tutto il materiale necessario allo svolgimento dei servizi (materiale ludico-ricreativo e didattico, materiale di pulizia, etc.).
- usare la diligenza professionale richiesta per l'espletamento del servizio.

Art. 11 - PERSONALE E CLAUSOLA SOCIALE

L'Appaltatore dovrà impiegare personale competente ed in possesso dei titoli di studio e dei requisiti professionali previsti dalla vigente normativa in materia e dal progetto educativo, preferibilmente con esperienza professionale.

L'affidatario, prima della stipula del contratto, dovrà trasmettere l'elenco nominativo completo degli addetti che impiegherà nel servizio con le relative qualifiche professionali e le eventuali esperienze maturate in servizi analoghi. L'elenco del personale dovrà essere puntualmente e tempestivamente aggiornato in caso di variazioni e sostituzioni.

L'affidatario s'impegna ad impiegare personale secondo l'apposito schema di qualifica e livello contrattuale indicato nel progetto di servizio e dovrà essere in possesso dei titoli di studio e dei requisiti professionali previsti dalla vigente legislazione e normativa in materia, di provata onestà e moralità e che non abbia subito condanne penali per reati nei confronti di minori o che impediscano di operare con la pubblica amministrazione o di eseguire i servizi educativi richiesti.

Il personale deve garantire la riservatezza assoluta relativamente a tutto ciò di cui viene a conoscenza nel rapporto con i soggetti

seguiti e le loro famiglie, potendo discutere le problematiche individuali esclusivamente con gli operatori coinvolti nella gestione dei casi e con i referenti del Comune.

Al personale è fatto inoltre assoluto divieto di accettare alcuna forma di compenso di qualsiasi natura esso sia, da parte degli utenti o loro familiari, in cambio delle prestazioni effettuate.

La non osservanza di tali disposizioni dà facoltà al Comune, con semplice richiesta motivata, di esigere l'allontanamento del personale.

L'aggiudicatario si assume l'obbligo per sé e sui dipendenti e/o collaboratori del rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici nazionale (D.P.R. n. 62 del 16/04/2013) e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Valeggio sul Mincio approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 18/01/2019.

Il soggetto aggiudicatario assicura la sostituzione degli operatori temporaneamente assenti con personale regolarmente assunto ed in possesso dei requisiti richiesti. Nel caso di sostituzioni definitive, devono essere applicati riguardo al personale gli stessi criteri di cui agli articoli precedenti.

Il soggetto aggiudicatario garantirà, in caso di malattia o di gravi impedimenti che comportino assenze prolungate, l'attivazione di tutti gli strumenti possibili per ovviare all'emergenza.

L'aggiudicatario dovrà dotarsi di adeguati strumenti per la rilevazione quotidiana delle presenze degli operatori. Le presenze degli operatori dovranno essere inserite nella rendicontazione mensile.

Ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 50/2016, ai fini di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, la Ditta aggiudicataria si impegna, nel rispetto della libertà e autonomia di organizzazione di impresa, a riassorbire ed impiegare nei servizi, proporzionalmente al fabbisogno determinato dal presente capitolato, il personale attualmente in servizio che si renderà disponibile alla continuazione del rapporto di lavoro e che sia in possesso del titolo professionale richiesto, garantendo le condizioni di maggior favore per il lavoratore. La Ditta dovrà attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti e se cooperative, anche nei confronti dei soci lavoratori, le condizioni normative e retributive previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro firmato dalle rappresentanze sindacali di categoria o Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro di categoria, oppure contratto più vantaggioso per il lavoratore.

Il personale impiegato nello svolgimento dei servizi deve mantenere un contegno corretto e riguardoso verso le autorità e verso i cittadini, nonché dotarsi di un abbigliamento decoroso nei confronti dell'utenza e consono alla tipologia delle mansioni affidate. Qualora il personale assuma comportamenti non confacenti a quanto prescritto o, comunque, si riveli non in grado di svolgere adeguatamente e con la dovuta professionalità il lavoro affidatogli, l'affidatario dovrà provvedere all'immediata sostituzione dello stesso, garantendo i medesimi requisiti minimi di professionalità ed esperienza del personale sostituito.

Il personale è tenuto a:

- osservare scrupolosamente quanto previsto dal presente Capitolato;
- comunicare eventuali lamentele, disfunzioni e qualsiasi altra circostanza ritenuta rilevante, riscontrata durante il servizio, al responsabile dell'Appaltatore, il quale ha l'obbligo di riferire al Comune;
- segnalare al responsabile dell'Appaltatore, che dovrà darne tempestiva comunicazione al Comune per l'adozione dei necessari provvedimenti, i nominativi di utenti che si rendano protagonisti di atti vandalici e comunque di comportamenti scorretti nei confronti degli altri utenti.

L'Appaltatore è responsabile del comportamento dei propri dipendenti ed è obbligato a sollevare e tenere indenne il Comune da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei confronti dell'Appaltatore.

L'Appaltatore si impegna ad assicurare la formazione e l'aggiornamento del personale impiegato nell'appalto nel rispetto del piano di formazione presentato in sede di gara, certificando i corsi frequentati dai dipendenti.

E' richiesta all'affidatario la continuità nell'utilizzo del personale in favore degli stessi utenti, al fine di favorire una più completa realizzazione del piano di intervento predisposto all'inizio del servizio, evidenziando che il servizio richiesto è un servizio alla persona e dunque la continuità dell'azione dell'operatore è condizione indispensabile per la garanzia della buona riuscita dell'intervento.

L'affidatario avrà cura di progettare un piano articolato annuale di aggiornamento e formazione del personale per un minimo 12 (dodici) ore, da svolgersi al di fuori dell'orario di attività diretta con gli utenti. I costi relativi alla formazione rientrano nelle spese del personale sostenuti dall'affidatario. Per quanto riguarda la quantificazione delle attività di coordinamento e supervisione del personale, si rimanda a quanto indicato nel progetto educativo.

Art. 12 - OBBLIGHI IN MATERIA DI RAPPORTI DI LAVORO E DI SICUREZZA

Per l'intera durata dell'appalto, il soggetto aggiudicatario si obbliga ad applicare integralmente ai lavoratori dipendenti, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di Settore e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori, maggiormente rappresentative a livello nazionale, vigenti al momento dell'avvio del servizio e dai successivi rinnovi, applicabili alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio.

Il suddetto obbligo vincola l'affidatario, anche se non aderente alle associazioni stipulanti i contratti.

Nel caso di Società Cooperative le condizioni normative e retributive sopra citate dovranno essere applicate anche ai soci-lavoratori.

Il soggetto aggiudicatario, con il quale unicamente intercorrerà a tutti gli effetti di legge il rapporto di lavoro del personale operante nei servizi oggetto del presente appalto, solleva e si impegna a mantenere indenne il Comune da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, ed in genere da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi. La mancata applicazione dei contratti di Lavoro, come sopra richiamati, la violazione di norme, il mancato pagamento dei salari mensili

o il mancato versamento dei contributi previdenziali o assicurativi, per qualsiasi ragione, potrà essere motivo di risoluzione del contratto di appalto oltre che di eventuale segnalazione al competente Ispettorato del Lavoro.

Il soggetto aggiudicatario dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle Leggi e Regolamenti sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione, assistenza, libertà e dignità dei lavoratori.

Il soggetto aggiudicatario riconosce che il Comune risulta estraneo a qualsiasi vertenza economica e/o giuridica tra il soggetto aggiudicatario ed il proprio personale operante nei servizi oggetto del presente appalto. Il soggetto aggiudicatario deve portare a conoscenza del proprio personale che l'ente appaltante è totalmente estraneo al rapporto di lavoro e che non potranno essere avanzate, in qualsiasi sede, pretese, azioni o ragioni di qualsiasi natura nei confronti del Comune appaltante.

Ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 non sussiste l'obbligo della redazione del DUVRI, in quanto l'attività dell'aggiudicatario non si sovrappone alle attività comunali. Non sono previsti quindi costi connessi a rischi da interferenze.

E' fatto obbligo alla ditta aggiudicataria, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia, in particolare la stessa dovrà effettuare la valutazione dei rischi e predisporre la documentazione prevista dall'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008 per la parte di competenza.

La ditta aggiudicataria deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti, in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza e igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008. In particolare imporrà al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza e ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto.

Art. 13 - TIROCINANTI, ALTERNANZA SCUOLA LAVORO, VOLONTARI, DESTINATARI MISURE INCLUSIONE ATTIVA

E' facoltà dell'Appaltatore procedere, informandone il Comune, all'inserimento nei servizi di allievi tirocinanti o studenti in alternanza scuola-lavoro frequentanti specifico percorso scolastico, a condizione che ciò non comporti pregiudizio al regolare espletamento del servizio. I tirocinanti/studenti non potranno sostituire il personale impiegato.

L'Appaltatore potrà inserire nei servizi operatori volontari per prestazioni complementari e non sostitutive di quelle del personale impiegato, nel rispetto dei principi sanciti dalle leggi vigenti in materia, garantendo, peraltro, la gratuità delle loro prestazioni. I volontari non potranno sostituire il personale impiegato.

L'Appaltatore assicura il predetto personale agli enti assistenziali previsti ovvero provvede a dare copertura attraverso apposita polizza assicurativa contro gli infortuni e responsabilità civile verso terzi.

L'Appaltatore potrà inoltre inserire nei servizi, direttamente o per il tramite del Comune, persone destinatarie di misure a sostegno della inclusione attiva a carico dello Stato e/o della Regione (es. Progetti Utili alla Collettività – PUC).

Art. 14 - CONDIZIONI D'USO DEI BENI IMMOBILI E MOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE

Le strutture di proprietà comunale presso le quali verranno svolti i servizi in oggetto, vengono concesse in uso gratuito alla ditta aggiudicataria perfettamente funzionanti ed arredate per tutta la durata del contratto.

L'affidatario, nell'ambito dell'esecuzione e della gestione dei servizi ed esclusivamente per tale fine, potrà utilizzare gli arredi, le attrezzature tecniche ed il materiale operativo messo a disposizione dal Comune e presenti nella struttura, con la diligenza del buon padre di famiglia e nel rispetto dell'uso pattuito.

L'immobile, gli impianti, le attrezzature ed i beni mobili in esso presenti vengono consegnati all'affidatario nello stato in cui si trovano. Sono a carico del Comune le spese di utenza (acqua, energia elettrica, gas metano, etc.).

Art. 15 - VERIFICHE E CONTROLLI

Il Comune ha ampie facoltà di indirizzo e di controllo che attuerà nelle forme e modalità che riterrà più opportune, applicando anche procedure atte alla rilevazione dei livelli qualitativi e funzionali del servizio e del grado di soddisfazione dell'utenza.

Il Comune vigila sulla corretta attuazione delle obbligazioni contrattuali assunte, al fine di accertare il regolare svolgimento dei servizi da parte dell'affidatario, ai sensi delle disposizioni del Capitolato speciale, del Regolamento e delle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di atti amministrativi in materia.

Per agevolare tale compito si dovrà attivare un sistema di comunicazioni tra l'affidatario e il Comune che consenta, a quest'ultimo, di essere periodicamente informato della programmazione ed attuazione degli interventi, anche al fine di verificarne l'efficacia.

L'affidatario dovrà nominare un referente che si interfacci con il Comune (responsabile, assistenti sociali ed educatori) per quanto riguarda la programmazione, la verifica, il monitoraggio, l'organizzazione della formazione e della supervisione, la rilevazione dei bisogni.

Per ogni servizio poi dovrà essere individuato un educatore referente che si rapporti con i rappresentanti del Comune per questioni pratiche e rapidamente risolvibili.

Il sistema di comunicazioni di cui sopra verrà definito tra le parti, prima dell'inizio dei servizi.

Al fine di garantire l'ottimizzazione e la massima efficacia dei servizi erogati potranno essere effettuati incontri con periodicità almeno trimestrale, tra il Responsabile dell'Area, il responsabile dell'affidatario, l'assistente sociale, gli educatori comunali, allo scopo di monitorare i servizi. Tali incontri potranno essere convocati, su motivata richiesta di una delle parti, anche in via straordinaria.

L'affidatario, al fine di consentire al Comune di eseguire le necessarie verifiche sul servizio, si impegna a relazionare, al termine di ciascun anno educativo e comunque entro il 30 settembre, sull'andamento organizzativo, gestionale, economico, educativo e metodologico, sul grado di soddisfazione dei bisogni degli utenti, evidenziando in particolare le problematiche emerse, le metodologie educative utilizzate, i rapporti con l'utenza, le modalità di superamento delle criticità di lavoro ed eventuali suggerimenti

di miglioramento dell'attività.

In caso di sospensione o di abbandono, anche parziale del servizio, ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente Capitolato, eccettuati i casi di forza maggiore, il Comune potrà sostituirsi senza formalità di sorta all'Appaltatore per l'esecuzione d'ufficio del servizio con rivalsa delle spese a carico dell'Appaltatore medesimo, e ciò indipendentemente dalle sanzioni a questo applicabili e dall'eventuale risarcimento dei danni.

Art. 16 - RESPONSABILITÀ

L'espletamento dei servizi oggetto del presente capitolato deve avvenire, per tutta la durata, in conformità alle norme di legge, di Regolamento e di atti amministrativi vigenti in materia.

L'affidatario risponde direttamente dei danni, a persone e cose, derivanti dai servizi prestati.

Qualsiasi inosservanza alle disposizioni di legge, di regolamento e di atti amministrativi in materia nonché di quanto indicato nel presente Capitolato o nel contratto o nel Regolamento, esime e solleva l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità.

I servizi si intendono esercitati a completo rischio e pericolo dell'affidatario, senza alcun diritto a sussidio o compenso di sorta, oltre al corrispettivo pattuito.

L'Appaltatore rimane l'unico responsabile, a qualsiasi effetto, di eventuali eventi o circostanze pregiudizievoli che dovessero verificarsi in conseguenza della realizzazione degli interventi strumentali alla gestione del Servizio, essendo a tal proposito completamente sollevato e manlevato da qualsivoglia responsabilità il Comune ed i funzionari dallo stesso dipendenti.

Art. 17 - GARANZIA DEFINITIVA

Secondo quanto previsto dall'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016, per la sottoscrizione del contratto la ditta aggiudicataria sarà tenuta a prestare una garanzia definitiva il cui valore sarà pari al 10% dell'importo contrattuale, fatto salvo quanto previsto dalla medesima disposizione.

La garanzia dovrà essere costituita come prescritto ai sensi della normativa contrattuale vigente e degli artt. 93 e 103 del D.Lgs. n. 50/2016, copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio che verrà emesso solo a seguito della definizione di tutte le eventuali pendenze economiche e contestazioni del servizio da parte dell'Amministrazione.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

In caso di riduzione della garanzia per incameramento parziale, la medesima andrà ricostituita nell'ammontare iniziale entro 15 giorni dal verificarsi della riduzione.

Art. 18 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

La prevalente esecuzione del contratto è riservata all'affidatario, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera. Il subappalto può essere concesso entro il limite del 30% dell'importo contrattuale per ciò che riguarda i SOLI servizi ausiliari (es. servizio pulizia e sanificazione, servizi di scodellamento, controllo piscina Colonia Elioterapica di Borghetto).

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Art. 19 - OBBLIGHI ASSICURATIVI

Il soggetto aggiudicatario si assume totalmente la responsabilità e gli oneri derivanti dal comportamento dei propri dipendenti o soci lavoratori e si impegna a rispondere dei danni eventualmente arrecati dai medesimi o dagli utenti in carico nell'ambito di tutte le attività, anche semplicemente connesse, oggetto dell'appalto, a persone o cose del Comune o a terzi, conseguentemente si impegna alla pronta riparazione dei danni stessi ed al loro risarcimento, se richiesto, riconoscendo all'uopo il diritto di rivalsa da parte del Comune sotto qualsiasi e più ampia forma consentita dalla legge.

A tale scopo l'Appaltatore si impegna a stipulare apposite polizze (RCT/RCO) con primaria compagnia di assicurazione e per l'intera durata del contratto, in cui venga esplicitamente indicato che la stazione appaltante viene considerata soggetto terzo a tutti gli effetti.

L'aggiudicatario dovrà pertanto stipulare, prima della sottoscrizione del contratto d'appalto, idonea polizza assicurativa per la copertura dei seguenti rischi:

- Polizza infortuni:

- invalidità permanente (massimale pro capite di almeno € 100.000,00=)

- decesso (massimale pro capite di almeno € 100.000,00=);

- rimborso spese mediche ed ospedaliere da infortunio (massimale € 10.000,00=)

- Polizza di responsabilità civile:

- massimale unico (per sinistro/ per danni a cose / per danni a persone) non inferiore a € 3.000.000,00=

I rischi non coperti dalle polizze, gli scoperti e le franchigie si intendono comunque a carico della ditta appaltatrice.

Copia delle polizze dovrà essere consegnata alla stazione appaltante prima dell'inizio del servizio. All'inizio di ogni anno educativo dovrà essere presentata quietanza del versamento del premio annuale. La mancata trasmissione della copia della polizza prima dell'avvio del servizio o delle relative quietanze entro 10 giorni dalla richiesta espressa del Comune, dà la facoltà al Comune stesso di applicare la penale massima prevista dall'articolo successivo e, in caso di ulteriore ritardo, di procedere alla risoluzione dell'affidamento.

Art. 20 - PENALI

Ogni inosservanza alle disposizioni del presente capitolato, che non dia luogo alla risoluzione del contratto, comporterà l'applicazione di penalità il cui importo sarà trattenuto dall'ammontare delle liquidazioni afferenti le fatture già emesse o da emettersi e non ancora liquidate.

Il Comune si riserva di applicare diverse e cumulabili penalità da € 100,00 a € 10.000,00 per gli inadempimenti riscontrati in proporzione alla gravità dell'evento a giudizio del Comune.

Tali penalità saranno applicate fatto salvo il diritto di pretendere il risarcimento del maggior danno subito, per la qualità dei risultati, la qualità dei processi, la qualità delle risorse umane impiegate e quant'altro adempimento previsto ad onere del soggetto aggiudicatario nel corso del contratto.

A titolo esemplificativo, non esaustivo, si riportano le tipologie di alcuni eventi che comportano l'applicazione di penalità significando che per altre eventuali tipologie non esplicitamente previste in questa sede si procederà in via analoga:

- mancato rispetto degli standard di presenza del personale fissati dal progetto educativo, per motivi non imputabili a cause di forza maggiore;
- mancato rispetto di quanto previsto nel progetto educativo;
- comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza;
- mancato rispetto degli adempimenti in ordine al possesso dei requisiti da parte del personale;
- mancata partecipazione non giustificata del personale alle riunioni previste;
- gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio da cui ne consegue impossibilità di garantirne il regolare e corretto svolgimento;
- violazioni di normativa igienico-sanitaria ed in materia di sicurezza;
- mancata produzione di documentazione o comunicazioni entro i termini fissati dal presente capitolato o comunque indicati dall'Amministrazione;
- mancato rispetto di ogni altro obbligo previsto dal presente capitolato.

Le irregolarità riscontrate saranno contestate con comunicazione scritta, da trasmettersi a mezzo PEC, al soggetto aggiudicatario che dovrà, entro 15 giorni decorrenti dal ricevimento, produrre per iscritto le proprie controdeduzioni. Trascorso il tempo suddetto l'Ente appaltante deciderà nel merito applicando, se del caso, le penali.

Art. 21 - INADEMPIENZA E RISOLUZIONE

Nel caso di inosservanza e/o inadempienza dell'Affidatario agli obblighi e/o condizioni del presente capitolato, il Comune inoltrerà all'Affidatario diffida ad adempiere entro il termine di 24 ore, e/o contestazione di addebiti con termine a controdedurre di almeno 15 giorni. Trascorso inutilmente detto termine, il Comune potrà, a seconda della gravità della suddetta inadempienza:

- applicare una sanzione a titolo di penalità
- avviare la procedura di revoca e/o recesso dal contratto.

Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie:

- cessione del contratto. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario venga incorporato da altre aziende, nel caso di cessione di azienda o di ramo di azienda e negli altri casi in cui la Ditta sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perde la propria identità giuridica;
- in caso di apertura di una procedura di fallimento a carico dell'Appaltatore;
- ritardo nell'inizio della gestione del servizio;
- impiego di personale non dipendente dalla Ditta;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- interruzione non motivata di servizio;
- applicazione di 3 penali per una stessa violazione;
- ulteriore inadempienza della Ditta appaltatrice dopo la comminazione di 6 penalità complessive;
- mancata sostituzione di personale ritenuto non idoneo;
- cambiamenti sostanziali e/o significative variazioni dei servizi prestati rispetto alle prescrizioni del presente capitolato;
- gravi deficienze e/o irregolarità nell'espletamento degli interventi oggetto dell'appalto che pregiudichino il raggiungimento delle finalità dello stesso.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione dell'Amministrazione comunale a mezzo PEC.

L'applicazione della risoluzione del contratto non pregiudica la messa in atto da parte dell'Amministrazione comunale di risarcimento

per i danni subiti.

In caso di fallimento dell'appaltatore e delle altre casistiche previste dall'art. 110 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono interpellati progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio. La procedura da applicare è stabilita dal medesimo art. 110 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 22 - CONTROVERSIE

Nel caso di controversie che insorgessero tra il Comune di Valeggio sul Mincio e l'affidatario in ordine all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto che non sia possibile comporre in via bonaria, sarà adito il giudice ordinario, foro competente è il Foro di Verona.

In pendenza della risoluzione di qualsiasi controversia l'appaltatore non potrà sospendere i servizi oggetto dell'appalto.

Art. 23 - TRATTAMENTO DEI DATI

L'affidatario, per quanto concerne il trattamento dei dati personali, identificativi, particolari degli utenti o di terzi in genere, dei quali dovesse venire a conoscenza nell'espletamento del servizio oggetto del presente contratto, dovrà uniformarsi a quanto previsto dalla vigente normativa europea e nazionale in materia di dati personali (Regolamento UE 2016/679).

Il Comune di Valeggio sul Mincio è titolare del trattamento di tutti i dati personali relativi agli utenti dei servizi appaltati, dati che saranno affidati all'appaltatore per l'esecuzione del contratto.

L'Aggiudicatario è in ogni caso responsabile del trattamento di tutti i dati personali di cui venga in qualunque modo a conoscenza nell'espletamento del servizio.

L'Aggiudicatario procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dal Comune e, comunque, in modo che ne sia garantita la sicurezza. A tale ultimo fine farà riferimento alle misure di sicurezza prescritte dalla normativa citata al comma 1 del presente articolo, puntualmente trasfuse e adattate alla propria organizzazione aziendale.

L'Aggiudicatario dovrà designare i propri incaricati al trattamento dei dati, riferendone i nominativi al Responsabile del trattamento dati del Comune.

L'Aggiudicatario avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

Art. 24 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese, tasse e bolli inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione e registrazione del contratto d'appalto, ivi comprese le relative eventuali variazioni nel corso della sua esecuzione, sono a carico dell'aggiudicatario.

Art. 25 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato e suoi allegati, si rinvia alle disposizioni del Bando e del Disciplinare di gara, del D.Lgs. n. 50/2016, del Codice civile, nonché alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e agli atti amministrativi emanati in materia.

Art. 26 - ALLEGATI

Allegati:

1. Progetto del Servizio
2. Quadro economico.